

COMUNE DI CAPRIE (Prov.TO)

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI n. 7/2024 in data 23 aprile 2024

Il giorno 23 aprile 2024, il sottoscritto Fabrizio Messina, nominato Revisore dei Conti per il periodo 01/01/2024-31/12/2026 con delibera C.C. n. 57 del 22/12/2023, ricevuta tramite posta elettronica esamina la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale convocato per il 29/04/2024 avente ad oggetto: “Tassa sui rifiuti (TARI -) Approvazione Piano Economico Finanziario PEF 2022/2025 Aggiornamento biennale 2024/2025 – Approvazione Tariffe anno 2024.”

IL REVISORE

Richiamato il comma 702 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 il quale fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art.52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n.446;

Richiamata la delibera ARERA n.443 del 31/10/2019;

Richiamata la delibera ARERA n.363/2021 del 03/08/2021 ed in particolar modo l’art.7 il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il Piano debba essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Caprie non è presente e operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011 n.138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n.148 e che, in base alle vigenti norme, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla delibera ARERA 363/2021 sono svolte dal Consorzio Ambiente Dora Sangone (CADOS);

Dato atto che l’Ente territorialmente competente con Deliberazione del 23/04/2024 ha approvato il piano finanziario 2024-2025, predisposto con le nuove regole previste dalla deliberazione ARERA n.363/2021 (nuovo metodo tariffario MTR-2 aggiornato);

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio, trasmesso comprensivo dei costi riferiti alle attività attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta, per l’anno 2024, un costo complessivo di € 267.132,00;

Richiamato l’art.1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, in base al quale “*a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*”;

Dato atto che i costi inseriti nel Piano Finanziario 2024 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Considerata pertanto la necessità di provvedere all’approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe;

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 28/06/2021, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 29/05/2023 e sul quale il precedente revisore aveva rilasciato il proprio parere in data 24/06/2021;

Richiamato in particolare l'art.8 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n.158, come previsto dall'art.1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n.147;

Richiamato il D.P.R. 27 aprile 1998, n.158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Dato atto che la popolazione del Comune di Caprie risulta, al 31.12.2023, inferiore a 5.000 abitanti;

Richiamato, inoltre, l'art.1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013 n.147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono, a proprie spese, i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Richiamato, in particolare, l'art.1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, che prevede l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come approvato dall'Ente territorialmente competente ed opportunamente integrato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Considerato che l'Amministrazione ha ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili, di cui al Piano Finanziario, come riportato nell'Allegato "A" della Deliberazione del Consiglio Comunale a cui il presente parere fa esplicito rinvio, come segue:

Costi fissi

- 79,10% a carico delle utenze domestiche;
- 20,90% a carico delle utenze non domestiche;

Costi variabili

- 75,90% a carico delle utenze domestiche;
- 24,10% a carico delle utenze non domestiche;

Considerato che, ai sensi dell'art.4, comma 4.6, della Deliberazione ARERA n.363/2021, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi ed è quindi possibile, in caso di equilibrio economico – finanziario della gestione e sulla base della capienza dei contratti di servizio in essere e dei relativi fabbisogni, applicare valori inferiori;

Preso atto che il PEF 2024/2025 espone, quale importo "Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021" € 265.922 per l'anno 2024 ed € 252.184 per l'anno 2025;

Preso atto che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno e maggiorata di un importo pari al 100 per cento;

Considerato che

- l'articolo 3, comma 5 *quinquies* del D.L. 30 dicembre 2021, n.228 (c.d. D.L. "Milleproroghe"), convertito nella legge n.25 del 28/03/2022 prevede che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*;
- l'articolo 43, comma 11 del D.L. 17 maggio 2022, n.50, precisa che: *"Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;
- l'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, dispone che: *"A decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs.28 settembre 1998, n.360;*
- a norma dell'articolo 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n.214: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce ; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;*
- l'art.1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n.504;
- l'art.19, comma 7, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n.504, come modificato dall'art.38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n.124, stabilisce che la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa

deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per l'effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura del 5 %

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente deliberazione, predisposti, ai sensi del 1° comma dell'art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Considerato il vigente Regolamento di Contabilità e tutto quanto precedentemente esposto

PRENDE ATTO

dell'approvazione del piano finanziario 2024-2025 da parte dell'Ente territorialmente competente e delle nuove tariffe TARI per l'anno 2024 ed

ESPRIME

per quanto di propria competenza, parere favorevole all'approvazione della proposta di delibera in oggetto.

Il Revisore dei conti – Fabrizio Messina

